

credito, ai sensi dell'art. 3 della legge 24 luglio 1930, n. 1146, per l'ammontare di L. 30.000.000, ha stabilito di includere la richiesta suddetta nell'elenco degli investimenti da sottoporre all'approvazione di S. E. il Capo del Governo per il 1934.

L'On. Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, ha sollecitato però la stipulazione della relativa convenzione, per poter predisporre a sua volta gli impegni relativi all'anno 1935, cui l'apertura di credito si riferisce, per l'effettiva erogazione dei 30 milioni, ed a tal fine il Ministero stesso si è interessato direttamente per ottenere la preventiva autorizzazione di S. E. il Capo del Governo.

Con lettera 1° agosto 1933 N. 6052 il suddetto Ministero ha infatti trasmesso a questo Istituto copia conforme della lettera N. 1669 del 2° u. s., con la quale l'On. Presidente del Consiglio dei Ministri comunica al Ministero stesso che S. E. il Capo del Governo ha consentito la suddetta apertura di credito.

In seguito a tale autorizzazione il 17 agosto u. s. era stata stipulata la relativa convenzione in cui, fra l'altro, si era stabilito